Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/438 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 78 del 24.3.2016, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione del 12 luglio 2018	L 271	6	30.10.2018

▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/438 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO 1

DEFINIZIONI E PARTICOLARI DEL CONTRATTO SCRITTO

(articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE)

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legame»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da una partecipazione diretta o indiretta in un'impresa che rappresenta almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa nella quale è detenuta la partecipazione;

b) «legame di gruppo»: situazione nella quale due o più imprese o soggetti appartengono allo stesso gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) o in base ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

Articolo 2

Contratto di nomina del depositario

1. Il contratto che sancisce la nomina del depositario in conformità all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE è concluso tra il depositario, da un lato, e la società di investimento o la società di gestione, dall'altro, per ciascuno dei fondi comuni amministrati dalla società di gestione.

2. Il contratto comprende almeno gli elementi seguenti:

a) descrizione dei servizi che il depositario deve prestare e delle procedure che deve adottare per ogni tipologia di attività nelle quali l'OICVM può investire e che sono affidate al depositario;

([1]) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

([2]) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

▼B

b) descrizione delle modalità di esercizio delle funzioni di custodia e di sorveglianza, secondo le tipologie di attività e le aree geografiche in cui l'OICVM intende investire, ivi compresi, relativamente alle funzioni di custodia, gli elenchi dei paesi e le procedure per aggiungervi un paese o per depennarlo. È assicurata la conformità alle informazioni comunicate nel regolamento, nell'atto costitutivo e nella documentazione promozionale dell'OICVM per quanto attiene alle attività in cui l'OICVM può investire;

c) periodo di validità del contratto e condizioni applicabili alla sua modifica e risoluzione, compresa la descrizione delle situazioni che possono determinarne la risoluzione e della procedura di risoluzione, così come le procedure cui il depositario si attiene per trasmettere tutte le informazioni pertinenti al successore;

d) obblighi di riservatezza applicabili alle parti in conformità alle pertinenti disposizioni di legge e regolamentari. Detti obblighi non ostano alla facoltà delle autorità competenti di accedere alla documentazione e alle informazioni pertinenti;

e) mezzi e procedure con cui il depositario trasmette alla società di gestione o alla società di investimento tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per svolgere le sue funzioni, compreso l'esercizio dei diritti connessi alle attività, e per permettere alla società di gestione o alla società di investimento di disporre tempestivamente di un quadro generale accurato dei conti dell'OICVM;

f) mezzi e procedure con cui la società di gestione o la società di investimento trasmette al depositario tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per l'esercizio delle sue funzioni, ovvero provvede a che esso vi abbia accesso, comprese procedure atte ad assicurare che il depositario riceva informazioni dalle altre parti nominate dalla società di gestione o dalla società di investimento;

g) procedure da seguire quando è ipotizzata una modifica del regolamento, dell'atto costitutivo o della documentazione promozionale dell'OICVM, con illustrazione delle situazioni in cui il depositario deve essere informato ovvero in cui la modifica è subordinata al suo accordo preliminare;

h) tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra, da un lato, la società di investimento o la società di gestione, ovvero il terzo che agisce per conto dell'OICVM e, dall'altro, il depositario in relazione alla vendita, alla sottoscrizione, al rimborso, all'emissione, all'annullamento e al riacquisto di quote dell'OICVM;

i) tutte le informazioni necessarie che devono essere scambiate tra la società di investimento o la società di gestione, ovvero il terzo che agisce per conto dell'OICVM, e il depositario in relazione all'esercizio delle funzioni del depositario;

▼B

j) qualora le parti del contratto prevedano di affidare a terzi parte delle rispettive funzioni, impegno a comunicare periodicamente gli estremi dei terzi nominati e, a richiesta, le informazioni sui criteri applicati alla loro selezione e le azioni previste per monitorarne le attività;

k) informazioni sui compiti e sulle responsabilità delle parti del contratto per quanto riguarda gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo;

l) informazioni su tutti i conti in contante aperti a nome della società di investimento o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM e procedure atte ad assicurare l'informazione del depositario in caso di apertura di un nuovo conto;

m) particolari delle procedure di attivazione di livelli successivi di intervento predisposte dal depositario, compresa l'indicazione delle persone nella società di gestione o nella società di investimento che il depositario deve contattare all'avvio di una tale procedura;

n) impegno del depositario a informare del fatto che la separazione delle attività non è più sufficiente a tutelare dall'insolvenza di un terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE in una data giurisdizione;

o) procedure atte a permettere al depositario di indagare, per quanto rientra nelle sue funzioni, sulla condotta della società di gestione o della società di investimento e di valutare la qualità delle informazioni ricevute, anche mediante l'accesso ai libri contabili della società di gestione o della società di investimento ovvero mediante visite sul posto;

p) procedure atte a permettere alla società di gestione o alla società di investimento di esaminare le prestazioni del depositario a fronte delle funzioni attribuitegli.

I mezzi e le procedure di cui alle lettere da a) a p) sono illustrati dettagliatamente nel contratto di nomina del depositario e in qualsiasi sua successiva modifica.

3. Le parti possono convenire di trasmettersi tutte le informazioni, o parte di esse, per via elettronica, purché ne sia garantita l'adeguata registrazione.

4. Salvo disposizione contraria nel diritto nazionale, non vige alcun obbligo di concludere un contratto scritto specifico per ciascun fondo comune.

La società di gestione e il depositario possono concludere un contratto unico elencandovi i fondi comuni amministrati da tale società ai quali esso si applica.

▼B

5. Il contratto che sancisce la nomina del depositario e qualsiasi accordo successivo indicano il diritto applicabile.

CAPO 2

FUNZIONI DEL DEPOSITARIO, DOVERI DI DUE DILIGENCE, OBBLIGO DI SEPARAZIONE E PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA

[articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, e articolo 22 bis, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2009/65/CE]

Articolo 3

Funzioni di sorveglianza — obblighi generali

1. All'atto della nomina il depositario valuta i rischi insiti nella natura, scala e complessità della politica e della strategia di investimento dell'OICVM e nell'organizzazione della società di gestione o della società di investimento. In base a tale valutazione il depositario definisce le procedure di sorveglianza adeguate all'OICVM e alle attività in cui questo investe, che sono poi attuate e applicate. Tali procedure sono aggiornate a cadenza periodica.

2. Nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE il depositario effettua controlli ex post e verifiche dei processi e delle procedure di competenza della società di gestione o della società di investimento ovvero del terzo nominato. Il depositario assicura in ogni circostanza che viga una procedura adeguata di verifica e riconciliazione, la quale sia attuata e applicata, nonché frequentemente riesaminata. La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario riceva tutte le istruzioni concernenti le attività e le operazioni dell'OICVM in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o riconciliazione.

3. Per affrontare le situazioni in cui, nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza, sono individuate potenziali discrepanze, il depositario predispone una procedura chiara e completa di attivazione di livelli successivi di intervento, le cui modalità particolareggiate sono messe a disposizione, a richiesta, delle autorità competenti della società di gestione o della società di investimento.

4. La società di gestione o la società di investimento trasmette al depositario, al momento dell'assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti di cui questo necessita per assolvere gli obblighi a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, comprese le informazioni che deve ricevere da terzi.

La società di gestione o la società di investimento assicura in particolare che il depositario, per accertarsi dell'adeguatezza e della pertinenza delle procedure predisposte, possa accedere ai libri contabili ed effettuare visite sul posto sia nei locali della società di gestione o della società di investimento sia in quelli dei prestatori di servizi nominati dalla società di gestione o dalla società di investimento o possa controllare le relazioni e i documenti inerenti a certificazioni esterne riconosciute effettuate da revisori indipendenti qualificati o da altri esperti.

▼B

Articolo 4

Funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE se assicura che la società di gestione o la società di investimento abbia predisposto, attui e applichi una procedura adeguata e uniforme per:

a) la riconciliazione tra gli ordini di sottoscrizione e i proventi da sottoscrizione e tra il numero di quote emesse e i proventi da sottoscrizioni ricevuti dall'OICVM;

b) la riconciliazione tra gli ordini di rimborso e i rimborsi pagati e tra il numero di quote annullate e i rimborsi pagati dall'OICVM;

c) la verifica periodica dell'adeguatezza della procedura di riconciliazione.

Ai fini delle lettere a), b) e c), il depositario verifica in particolare, periodicamente, che il numero totale di quote nei conti dell'OICVM corrisponda al numero totale di quote in essere nel registro dell'OICVM.

2. Il depositario assicura e verifica periodicamente che le procedure di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote dell'OICVM siano conformi alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo dell'OICVM e appura che esse siano effettivamente attuate.

3. Le verifiche effettuate dal depositario seguono una frequenza in linea con il flusso delle sottoscrizioni e dei rimborsi.

Articolo 5

Funzioni relative alla valutazione delle quote

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/65/CE se introduce procedure per:

a) verificare su base continuativa che siano predisposte e applicate procedure adeguate e uniformi per la valutazione del patrimonio dell'OICVM in conformità al diritto nazionale applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 85 della direttiva 2009/65/CE, e al regolamento o all'atto costitutivo dell'OICVM;

b) assicurare che le politiche e procedure di valutazione siano effettivamente attuate e riesaminate a cadenza periodica.

2. Il depositario effettua le verifiche di cui al paragrafo 1 con una frequenza corrispondente alla frequenza prevista per la politica di valutazione dell'OICVM definita nel diritto nazionale adottato in conformità all'articolo 85 della direttiva 2009/65/CE e nel regolamento o atto costitutivo dell'OICVM.

3. Il depositario che ritiene che il valore delle quote dell'OICVM non sia stato calcolato a norma del diritto applicabile oppure del regolamento o atto costitutivo dell'OICVM ne informa la società di gestione o la società di investimento e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori dell'OICVM.

▼B

Articolo 6

Funzioni relative all'esecuzione delle istruzioni dell'OICVM

Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE se predispone e attua perlomeno:

a) procedure adeguate per verificare se le istruzioni della società di gestione o della società di investimento siano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e al regolamento e all'atto costitutivo dell'OICVM;

b) una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento qualora l'OICVM abbia violato uno dei limiti o una delle restrizioni di cui al secondo comma.

Ai fini della lettera a) il depositario controlla in particolare se l'OICVM rispetta le restrizioni all'investimento e i limiti della leva finanziaria cui è soggetto. Le procedure previste alla lettera a) sono proporzionate alla natura, scala e complessità dell'OICVM.

Articolo 7

Funzioni relative al regolamento tempestivo delle operazioni

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2009/65/CE se predispone una procedura atta a rilevare le situazioni in cui il controvalore collegato a operazioni riguardanti attività dell'OICVM non è rimesso all'OICVM nei termini d'uso, a informarne la società di gestione o la società di investimento e, se la situazione non è sanata, a chiedere alla controparte la restituzione delle attività, laddove possibile.

2. Per le operazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati il depositario svolge le funzioni previste al paragrafo 1 tenendo conto delle condizioni che corredano tali operazioni.

Articolo 8

Funzioni relative al calcolo e alla distribuzione dei redditi dell'OICVM

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2009/65/CE se:

a) accerta che il reddito netto calcolato riceva, a ogni distribuzione dei redditi, una destinazione conforme al regolamento e all'atto costitutivo dell'OICVM e alla legislazione nazionale applicabile;

b) assicura che siano adottate misure appropriate qualora i revisori dell'OICVM abbiano espresso riserve sul bilancio d'esercizio. La società di gestione o la società di investimento comunica al depositario tutte le informazioni circa le riserve espresse sul bilancio;

c) verifica la completezza e accuratezza dei pagamenti di dividendi a ogni distribuzione dei redditi.

▼B

2. Il depositario che ritiene che il reddito calcolato non abbia ricevuto una destinazione conforme al diritto applicabile ovvero al regolamento o all'atto costitutivo dell'OICVM ne informa la società di gestione o la società di investimento e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori dell'OICVM.

Articolo 9

Monitoraggio del contante — obblighi generali

1. Laddove sia tenuto o aperto un conto in contante a nome della società di investimento o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM presso un soggetto di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione o la società d'investimento assicura che il depositario disponga, al momento dell'assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, di tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per tracciare un quadro chiaro di tutti i flussi di cassa dell'OICVM in modo da poter assolvere i propri obblighi.

2. All'atto della nomina la società di investimento o la società di gestione informa il depositario di tutti i preesistenti conti in contante aperti a nome della società di investimento o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM.

3. La società di investimento o la società di gestione assicura che il depositario disponga di tutte le informazioni relative a qualsiasi nuovo conto in contante aperto dalla società di investimento o dalla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM.

Articolo 10

Monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE se assicura un monitoraggio effettivo e adeguato dei flussi di cassa dell'OICVM, in particolare provvedendo almeno a:

a) garantire che il contante dell'OICVM sia registrato integralmente in conti aperti presso una banca centrale o un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) ovvero un ente creditizio autorizzato in un paese terzo in cui sono richiesti conti in contante ai fini delle operazioni dell'OICVM, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM consideri almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi in tale paese terzo;

([1]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

▼B

b) applicare procedure efficaci e adeguate per la riconciliazione di tutti i movimenti di cassa ed effettuare tali riconciliazioni quotidianamente o, per i movimenti di cassa infrequenti, quando il movimento di cassa si verifica;

c) applicare procedure atte a individuare, alla chiusura di ciascuna giornata operativa, i flussi di cassa significativi e i flussi di cassa potenzialmente non in linea con le operazioni dell'OICVM;

d) riesaminare periodicamente l'adeguatezza di dette procedure, anche riesaminando, almeno una volta l'anno, l'intero processo di riconciliazione e provvedere a che esso includa i conti in contante aperti a nome della società di investimento o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM ovvero a nome del depositario che agisce per conto dell'OICVM;

e) monitorare su base continuativa i risultati delle riconciliazioni e gli interventi attuati in risposta alle discrepanze rilevate nelle procedure di riconciliazione e informare la società di gestione o la società di investimento qualora una discrepanza non sia stata sanata senza indebito ritardo, nonché le autorità competenti, qualora la situazione non possa essere sanata;

f) verificare che le posizioni per cassa da esso registrate siano in linea con quelle dell'OICVM.

Per valutare l'equivalenza dei requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi del paese terzo di cui alla lettera a), le autorità competenti tengono conto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

2. La società di gestione o la società di investimento provvede a che il depositario riceva tutte le istruzioni e informazioni concernenti un conto in contante aperto presso un terzo in modo da poter procedere alla propria procedura di riconciliazione.

Articolo 11

Funzioni relative ai pagamenti all'atto della sottoscrizione

La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario sia informato dei pagamenti effettuati dagli investitori, o per loro conto, all'atto della sottoscrizione di quote dell'OICVM, alla chiusura di ciascuna giornata operativa nella quale la società di investimento o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, ovvero la parte che agisce per conto dell'OICVM quale l'agente di trasferimento, riceve tali pagamenti oppure un ordine dall'investitore. La società di

([1]) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

▼B

gestione o la società di investimento assicura che il depositario riceva tutte le altre informazioni pertinenti di cui necessita per garantire, in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE, che i pagamenti siano registrati in conti in contante aperti a nome della società di investimento o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM ovvero a nome del depositario stesso.

Articolo 12

Strumenti finanziari da tenere in custodia

1. Gli strumenti finanziari di proprietà dell'OICVM che non possono essere fisicamente consegnati al depositario sono inclusi nel novero delle funzioni di custodia del depositario quando soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) si tratta di strumenti finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere da a) a e), e lettera h), della direttiva 2009/65/CE o di valori mobiliari che incorporano strumenti derivati di cui all'articolo 51, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 2009/65/CE;

b) si tratta di strumenti che possono essere registrati o tenuti su un conto titoli a nome, direttamente o indirettamente, del depositario.

2. Non sono tenuti in custodia gli strumenti finanziari che, a norma del diritto nazionale applicabile, sono registrati soltanto a nome direttamente dell'OICVM presso l'emittente stesso o il suo agente, quale il conservatore o l'agente di trasferimento.

3. Gli strumenti finanziari di proprietà dell'OICVM che possono essere fisicamente consegnati al depositario sono inclusi in ogni caso nel novero delle funzioni di custodia del depositario.

Articolo 13

Funzioni di custodia con riguardo alle attività custodite

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda gli strumenti finanziari da tenere in custodia se provvede a quanto segue:

a) registrazione adeguata degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), punto ii), della direttiva 2009/65/CE;

b) conservazione delle registrazioni e mantenimento dei conti separati secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza e in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e il contante detenuti per conto dell'OICVM;

▼M1

c) riconciliazioni operate con la necessaria frequenza tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE;

▼B

d) esercizio della dovuta cura riguardo agli strumenti finanziari tenuti in custodia, al fine di assicurare un livello elevato di tutela degli investitori;

▼B

e) valutazione e monitoraggio di tutti i rischi di custodia pertinenti nell'intera catena di custodia e comunicazione alla società di gestione o alla società di investimento degli eventuali rischi significativi individuati;

f) introduzione di idonee modalità organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione degli strumenti finanziari, o dei diritti ad essi collegati, in seguito a frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;

g) verifica del diritto di proprietà dell'OICVM, o del diritto di proprietà della società di gestione che agisce per suo conto, sulle attività in questione.

▼M1

In relazione al primo comma, lettera c), la frequenza delle riconciliazioni è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) la normale attività di negoziazione dell'OICVM;

b) le operazioni che avvengono al di fuori della normale attività di negoziazione;

c) le operazioni che avvengono per conto degli altri clienti le cui attività sono tenute dal terzo nello stesso conto di strumenti finanziari delle attività dell'OICVM.

2. Il depositario che, a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE, ha delegato a un terzo le funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite resta vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).

▼B

Articolo 14

Funzioni di custodia con riguardo alla verifica della proprietà e alla registrazione

1. La società di gestione o la società di investimento trasmette al depositario, al momento dell'assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti di cui questo necessita per assolvere gli obblighi a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e assicura che il depositario riceva tutte le informazioni pertinenti dai terzi.

2. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2009/65/CE se perlomeno:

a) ha accesso, senza indebito ritardo, a tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per esercitare le funzioni di verifica della proprietà e di registrazione, comprese le informazioni pertinenti che gli devono comunicare i terzi;

b) dispone di informazioni sufficienti e attendibili che gli consentano di appurare che l'OICVM ha il diritto di proprietà sulle attività;

c) tiene traccia delle attività che ha appurato essere di proprietà dell'OICVM:

▼B

i) registrando a nome dell'OICVM le attività che ha appurato essere di sua proprietà, indicandone il rispettivo importo nozionale;

ii) ed è in grado di produrre, in ogni momento, un inventario completo e aggiornato delle attività dell'OICVM, indicandone il rispettivo importo nozionale.

Ai fini della lettera c), punto ii), il depositario predispone procedure atte a impedire l'attribuzione, la cessione, lo scambio o la consegna di attività registrate senza che esso, o il terzo cui è stata delegata la custodia conformemente all'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE, sia informato dell'operazione. Il depositario ha accesso, senza indebito ritardo, alle prove documentali di ciascuna operazione e posizione fornite dal pertinente terzo. La società di gestione o la società di investimento assicura che il pertinente terzo fornisca al depositario, senza indebito ritardo, i certificati o le altre prove documentali in occasione di ogni vendita o acquisto di attività ovvero di operazioni sul capitale che determinino l'emissione di strumenti finanziari, e, comunque, almeno una volta l'anno.

3. Il depositario assicura che la società di gestione o la società di investimento predisponga e applichi procedure adeguate per appurare se le attività acquistate dall'OICVM siano correttamente registrate a nome dell'OICVM e verifica la corrispondenza tra le posizioni riportate nei registri dell'OICVM e le attività che ha appurato essere di proprietà dell'OICVM. La società di gestione o la società di investimento assicura che il depositario riceva tutte le pertinenti istruzioni e informazioni concernenti le attività dell'OICVM in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o di riconciliazione.

4. Il depositario predispone e applica una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento nelle situazioni in cui è rilevata una discrepanza, provvedendo anche all'informazione della società di gestione o della società di investimento e, se la situazione non può essere sanata, delle autorità competenti.

Articolo 15

Due diligence

1. Il depositario è considerato assolvere gli obblighi imposti dall'articolo 22 *bis*, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/65/CE se attua e applica una procedura adeguata e documentata di due diligence per la selezione e il monitoraggio costante del terzo cui saranno o sono state delegate funzioni di custodia a norma di detto articolo 22 *bis*. Detta procedura è riesaminata periodicamente, almeno a cadenza annuale.

2. Nella selezione e nella nomina del terzo cui saranno delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE, il depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute al fine di assicurare che l'affidamento a tale terzo offra un livello adeguato di tutela degli strumenti finanziari. Il depositario provvede almeno a:

▼B

a) valutare il quadro regolamentare e giuridico, compresi il rischio paese, il rischio di custodia e l'esecutività del contratto concluso con il terzo. La valutazione permette al depositario, in particolare, di determinare le ripercussioni della potenziale insolvenza del terzo sulle attività e sui diritti dell'OICVM;

b) se il terzo è ubicato in un paese terzo, valutare l'esecutività delle disposizioni contrattuali di cui alla lettera a) in base al parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente da esso e dal terzo;

c) valutare se le pratiche, le procedure e i controlli interni del terzo sono atti ad assicurare un livello elevato di cura e tutela delle attività dell'OICVM;

d) valutare se la solidità finanziaria e la reputazione del terzo sono consone ai compiti delegati. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dal potenziale terzo sia su altri dati e informazioni;

e) accertare che il terzo abbia le capacità operative e tecnologiche che gli consentono di esercitare i compiti di custodia ad esso delegati garantendo un livello elevato di tutela e sicurezza.

▼M1

2 *bis*. Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di OICVM clienti del depositario contiene almeno quanto segue:

a) la garanzia del diritto del depositario di informazione, ispezione e accesso ai registri e ai conti di strumenti finanziari rilevanti del terzo che tiene in custodia attività, in modo che il depositario possa adempiere i suoi obblighi di sorveglianza e due diligence e in particolare:

   i) possa identificare tutti i soggetti della catena di custodia;

   ii) possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome dell'OICVM, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati tenuti in custodia dal terzo per tale OICVM registrati nel conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del terzo;

   iii) possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati che sono registrati e tenuti in un conto di strumenti finanziari aperto presso il depositario centrale di titoli (CSD) dell'emittente, o il suo agente, a nome del terzo per conto dei suoi clienti corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome di ciascun OICVM suo cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM;

▼M1

b) l'esposizione dettagliata dei diritti e degli obblighi equivalenti concordati tra il terzo e un altro soggetto terzo, in caso di ulteriore delega delle funzioni di custodia.

▼B

3. Il depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel monitoraggio costante, al fine di assicurare che il terzo continui a soddisfare i criteri stabiliti al paragrafo 2 e le condizioni previste all'articolo 22 *bis*, paragrafo 3, lettere da a) a e), della direttiva 2009/65/CE, e provvede almeno a:

a) monitorare le prestazioni del terzo e la relativa conformità ai criteri stabiliti dal depositario stesso;

b) assicurare che il terzo mantenga un livello elevato di cura, prudenza e diligenza nell'esercizio dei compiti di custodia e, in particolare, che separi efficacemente gli strumenti finanziari conformemente agli obblighi di cui all'articolo 16;

c) riesaminare i rischi di custodia insiti nella decisione di affidare le attività al terzo e comunicare senza indebito ritardo qualsiasi loro variazione alla società di gestione o alla società di investimento. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dal terzo sia su altri dati e informazioni. In periodo di turbolenze sui mercati o quando è stato individuato un rischio, la frequenza e l'ampiezza del riesame aumentano;

d) monitorare che sia osservato il divieto stabilito all'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2009/65/CE;

e) monitorare che sia osservato il divieto stabilito all'articolo 25 della direttiva 2009/65/CE e che siano rispettate le prescrizioni degli articoli da 21 a 24 del presente regolamento.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE decida di subdelegarle, totalmente o in parte, ad un altro terzo in conformità allo stesso articolo, paragrafo 3, terzo comma.

5. Il depositario predispone piani di emergenza per ciascun mercato in cui nomina un terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE. Il piano di emergenza include l'indicazione dell'eventuale prestatore alternativo.

6. Qualora il terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE non soddisfi più i requisiti stabiliti dal presente regolamento, il depositario adotta le misure, risoluzione del contratto compresa, che rispondono al miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

7. Il depositario che ha delegato funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE a un terzo ubicato in un paese terzo si accerta che l'accordo concluso con il terzo permetta la risoluzione anticipata, tenendo conto del miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori, qualora la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili non ammettano più la separazione delle attività dell'OICVM in caso di insolvenza del terzo o qualora vengano meno le condizioni stabilite dalla normativa e dalla giurisprudenza.

▼B

8. Il depositario informa immediatamente la società di gestione o la società di investimento qualora la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili non ammettano più la separazione delle attività dell'OICVM in caso di insolvenza del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE oppure non garantiscano più che le attività degli OICVM clienti del depositario siano escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE.

9. Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 8 la società di gestione o l'impresa di investimento ne informa immediatamente l'autorità competente e pondera tutte le misure appropriate in relazione alle pertinenti attività dell'OICVM, cessione compresa, tenendo conto del miglior interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

Articolo 16

Obbligo di separazione

▼M1

1. Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte ad un terzo, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dal medesimo articolo, paragrafo 3, lettera c), assicurando e verificando che il terzo:

a) registri correttamente tutti gli strumenti finanziari identificati nel conto di strumenti finanziari, che è aperto nei libri contabili del terzo al fine di tenere in custodia gli strumenti finanziari dei clienti del depositario e dal quale sono esclusi gli strumenti finanziari di proprietà del depositario e del terzo e degli altri clienti del terzo, in modo che il depositario possa raffrontare il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti aperti nei suoi libri contabili a nome di ciascuno degli OICVM suoi clienti o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM;

b) tenga i registri e i conti di strumenti finanziari necessari per permettere al depositario di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività dei clienti del depositario dalle attività di proprietà del terzo, dalle attività degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute per il depositario che agisce per conto proprio;

c) tenga i registri e i conti di strumenti finanziari secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per gli OICVM clienti del depositario, e sulla base dei quali il depositario possa stabilire in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà di tali attività;

d) fornisca al depositario, a cadenza periodica e ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle circostanze, una dichiarazione che indica nei particolari le attività degli OICVM clienti del depositario;

▼M1

e) riconcili con la necessaria frequenza i suoi conti di strumenti finanziari e registri interni e quelli del terzo cui ha delegato le funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis*, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE.

La frequenza della riconciliazione è determinata conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

f) introduca idonee modalità organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di perdita totale o parziale degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito ad abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;

g) tenga il contante dell'OICVM su uno o più conti aperti presso la banca centrale di un paese terzo o presso un ente creditizio autorizzato in un paese terzo, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM consideri almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/65/CE, i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi in tale paese terzo.

▼B

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE decida di subdelegarle, totalmente o in parte, ad un altro terzo in conformità allo stesso articolo, paragrafo 3, terzo comma.

Articolo 17

Protezione delle attività dell'OICVM in caso d'insolvenza quando sono delegate funzioni di custodia

1. Il depositario si accerta che il terzo ubicato in un paese terzo al quale saranno o sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE adotti tutte le misure necessarie affinché, in caso di sua insolvenza, le attività dell'OICVM tenute in custodia siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i suoi creditori.

2. Il depositario si accerta che il terzo adotti le misure seguenti:

a) ►M1 ottenimento del parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente che confermi che il diritto fallimentare applicabile ammette la separazione delle attività dei clienti del depositario dalle attività proprie del terzo, da quelle degli altri clienti del terzo e da quelle tenute dal terzo per il conto proprio del depositario e che le attività degli OICVM clienti del depositario sono escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e sono indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE; ◄

▼B

b) accertamento del fatto che siano soddisfatte, al momento in cui è concluso l'accordo di delega con il depositario e quindi su base continuativa per tutto il periodo coperto dalla delega, le condizioni in base alle quali la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili nel paese terzo interessato ammettono che le attività degli OICVM clienti del depositario siano separate e indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori, secondo quanto indicato alla lettera a);

c) informazione immediata del depositario qualora venga meno una delle condizioni di cui alla lettera b);

▼M1

_____

▼B

f) informazione del depositario circa le modifiche del diritto fallimentare applicabile e della relativa applicazione concreta.

▼M1

_____

▼B

4. Il depositario provvede a che le funzioni imposte dai paragrafi 1 e 2 si applichino mutatis mutandis qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE decida di subdelegarle, totalmente o in parte, ad un altro terzo in conformità allo stesso articolo, paragrafo 3, terzo comma.

CAPO 3

PERDITA DI STRUMENTI FINANZIARI E ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

(articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE)

Articolo 18

Perdita di uno strumento finanziario custodito

1. Lo strumento finanziario custodito dal depositario o dal terzo cui la custodia è stata delegata a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE è considerato perduto ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva quando si verifica una delle circostanze seguenti:

a) l'asserito diritto di proprietà dell'OICVM è dimostrato non valido, perché ha cessato di esistere ovvero non è mai esistito;

b) l'OICVM è stato privato definitivamente del diritto di proprietà sullo strumento finanziario;

c) l'OICVM non può disporre, direttamente o indirettamente, dello strumento finanziario.

2. La società di gestione o la società di investimento appura la perdita dello strumento finanziario a seguito di un processo documentato cui le autorità competenti hanno facile accesso. Una volta appurata, la perdita è notificata immediatamente agli investitori su supporto durevole.

▼B

3. Lo strumento finanziario custodito non è considerato perduto ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE quando l'OICVM è privato in via definitiva del diritto di proprietà su di esso ma lo strumento è sostituito da uno o più altri strumenti finanziari ovvero convertito in essi.

4. In caso di insolvenza del terzo cui è stata delegata la custodia dello strumento finanziario a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione o la società di investimento appura la perdita dello strumento finanziario custodito non appena si verifica in modo incontrovertibile una delle circostanze previste al paragrafo 1.

Una delle circostanze previste al paragrafo 1 si verifica in modo incontrovertibile al più tardi a conclusione della procedura di insolvenza. La società di gestione o la società di investimento e il depositario seguono attentamente l'andamento della procedura di insolvenza al fine di stabilire se tutti gli strumenti finanziari affidati al terzo cui è stata delegata la custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE, o alcuni di essi, siano effettivamente perduti.

5. La perdita di uno strumento finanziario custodito è appurata a prescindere dal fatto che le circostanze previste al paragrafo 1 si siano verificate a seguito di frode, negligenza o altra condotta intenzionale o involontaria.

Articolo 19

Esonero dalla responsabilità

1. La responsabilità del depositario a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE non scatta se il depositario è in grado di dimostrare il soddisfacimento di tutte le condizioni seguenti:

a) l'evento che ha determinato la perdita non è imputabile ad atti o omissioni del depositario o del terzo al quale è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/65/CE;

b) il depositato non sarebbe stato ragionevolmente in grado di impedire il verificarsi dell'evento che ha determinato la perdita pur adottando tutte le precauzioni del depositario diligente risultanti dalla pratica comune nel settore;

c) il depositario non sarebbe stato in grado di impedire la perdita pur esercitando una due diligence rigorosa e completa, documentata dagli elementi seguenti:

   i) predisposizione, attuazione, applicazione e mantenimento di strutture e procedure, nonché attivazione di competenze, adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività dell'OICVM, al fine di individuare tempestivamente e di monitorare costantemente gli eventi esterni che possono determinare la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia;

   ii) valutazione su base continuativa dell'eventualità che gli eventi individuati a norma del punto i) comportino un rischio significativo di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia;

▼B

iii) comunicazione alla società di gestione o alla società di investimento dei rischi significativi individuati e attuazione degli eventuali interventi atti a impedire o contenere la perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia laddove siano stati individuati eventi esterni, reali o potenziali, che si ritiene comportino un rischio significativo di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere considerate soddisfatte nelle circostanze seguenti:

a) evento naturale che sfugge al controllo o all'influenza dell'uomo;

b) adozione di leggi, decreti, regolamenti, decisioni o ordinanze da parte di un'amministrazione statale o di un ente pubblico, compresi gli organi giudiziari, che si ripercuotano sugli strumenti finanziari tenuti in custodia;

c) guerra, sommossa o altri disordini di rilievo.

3. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono considerate soddisfatte in circostanze quali errore contabile, disfunzione operativa, frode, inadempimento degli obblighi di separazione a livello del depositario o del terzo al quale è stata delegata la custodia degli strumenti finanziari a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/65/CE.

CAPO 4

OBBLIGHI DI INDIPENDENZA E DISPOSIZIONI FINALI

(articolo 25 della direttiva 2009/65/CE)

Articolo 20

Organo di amministrazione

Ai fini del presente capo per «organo di amministrazione della società di gestione» s'intende l'organo di amministrazione della società di gestione o l'organo di amministrazione della società di investimento.

Articolo 21

Amministrazione comune

La società di gestione o la società di investimento e il depositario soddisfano in qualsiasi momento tutti i requisiti seguenti:

a) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione della società di gestione e al tempo stesso nell'organo di amministrazione del depositario;

b) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione della società di gestione e fare parte al tempo stesso del personale del depositario;

c) nessuno può sedere nell'organo di amministrazione del depositario e fare parte al tempo stesso del personale della società di gestione o della società di investimento;

▼B

d) se l'organo di amministrazione della società di gestione non esercita le funzioni di sorveglianza all'interno della società, l'organo della società incaricato delle funzioni di sorveglianza può essere composto per al massimo un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione, dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza o del personale del depositario;

e) se l'organo di amministrazione del depositario non esercita le funzioni di sorveglianza all'interno del depositario, l'organo del depositario incaricato delle funzioni di sorveglianza può essere composto per al massimo un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione della società di gestione o dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza della società di gestione o della società di investimento oppure del personale della società di gestione o della società di investimento.

Articolo 22

Nomina del depositario e delega della custodia

1. Ai fini della scelta e della nomina del depositario la società di gestione o la società di investimento predispone una procedura decisionale basata su criteri oggettivi prestabiliti che risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

2. La società di gestione o la società di investimento che nomina un depositario con cui ha un legame o un legame di gruppo conserva prove documentali degli elementi seguenti:

a) valutazione comparativa dei pregi della nomina di un depositario che ha un legame o un legame di gruppo con la società di gestione o la società di investimento rispetto ai pregi della nomina di un depositario che ne è privo, tenuto conto perlomeno dei costi, delle competenze, della situazione finanziaria e della qualità dei servizi offerti da tutti i depositari valutati;

b) relazione, basata sulla valutazione di cui alla lettera a), che illustra il modo in cui la nomina soddisfa i criteri oggettivi prestabiliti menzionati al paragrafo 1 e risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

3. ►M1 La società di gestione o la società di investimento dimostra all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che questa risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La società di gestione o la società di investimento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM le prove documentali di cui al paragrafo 2. ◄

4. La società di gestione o la società di investimento motiva agli investitori dell'OICVM, su loro richiesta, la scelta del depositario.

5. Il depositario predispone, per la scelta dei terzi cui potrebbe delegare funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 *bis* della direttiva 2009/65/CE, una procedura decisionale basata su criteri oggettivi prestabiliti che risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori.

▼B

Articolo 23

Conflitti d'interessi

La società di gestione o la società di investimento e il depositario uniti da un legame o da un legame di gruppo predispongono politiche e procedure per:

a) individuare tutti i conflitti d'interessi derivanti da tale legame;

b) adottare tutte le misure ragionevoli atte a evitare detti conflitti d'interessi.

Se il conflitto d'interessi di cui al primo comma si rivela inevitabile, la società di gestione o la società di investimento e il depositario lo gestiscono, monitorano e divulgano in modo da scongiurare effetti negativi sugli interessi dell'OICVM e dei suoi investitori.

Articolo 24

Indipendenza dei consigli di amministrazione e delle funzioni di sorveglianza

1. La società di gestione o la società di investimento e il depositario uniti da un legame o da un legame di gruppo provvedono a che:

a) se l'organo di amministrazione della società di gestione e l'organo di amministrazione del depositario esercitano anche le funzioni di sorveglianza all'interno della rispettiva impresa, siano indipendenti almeno un terzo dei membri, ovvero due membri se il numero risulta inferiore, che siedono nell'organo di amministrazione della società di gestione e nell'organo di amministrazione del depositario;

b) se l'organo di amministrazione della società di gestione e l'organo di amministrazione del depositario non esercitano le funzioni di sorveglianza all'interno della rispettiva impresa, siano indipendenti almeno un terzo dei membri, ovvero due membri se il numero risulta inferiore, che siedono nell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza della società di gestione e nell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza del depositario.

2. Ai fini del paragrafo 1, i membri dell'organo di amministrazione della società di gestione, i membri dell'organo di amministrazione del depositario o i membri dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza in tali imprese sono considerati indipendenti se non sono membri dell'organo di amministrazione o dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza né fanno parte del personale di alcun'altra impresa unita a quella di appartenenza da un legame di gruppo e non sono legati alla società di gestione o alla società di investimento, al depositario o a qualsiasi altra impresa del gruppo da alcun rapporto professionale, familiare o di altro tipo dal quale discenda un conflitto d'interessi tale da influenzarne il giudizio.

Articolo 25

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.